HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT) - Tel +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500 – hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it – Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v. – C.F., P.IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 – Società con unico azionista – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

CBA PREVIDENZA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5001

Condizioni generali di contratto

Premessa

"CBA Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione" è una forma pensionistica individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito "Decreto").

Il contratto è, quindi, finalizzato alla costituzione di una pensione complementare e prevede:

- un primo periodo, definito "fase di accumulo", durante il quale avviene il versamento dei contributi e si costituisce la posizione individuale dell'Aderente; la fase di accumulo termina, su esplicita richiesta dell'Aderente, a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica stabiliti dal Decreto;
- un secondo periodo, definito "fase di erogazione", durante il quale avviene l'erogazione da parte della Compagnia della prestazione pensionistica derivante dalla conversione in rendita del capitale costituitosi al termine della fase di accumulo.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

A fronte dei contributi versati, con il presente contratto la Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita al termine della fase di accumulo, una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia immediata, il cui importo viene determinato mediante la conversione, con le modalità indicate all'art. 17, della posizione individuale maturata dall'Aderente al termine della fase di accumulo.

Nei casi e con i limiti stabiliti dal Decreto, l'Aderente può chiedere che la prestazione pensionistica venga erogata anche in forma di capitale.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita;

b) prelievi liberamente determinabili;

c) erogazione frazionata del montante accumulato.

Queste prestazioni alternative alla rendita vitalizia non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata.

In caso di morte dell'Aderente durante la fase di accumulo, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'Aderente stesso; il valore di riscatto, determinato con le modalità indicate all'art. 14, viene maggiorato, a titolo di prestazione accessoria, di una percentuale che varia in base all'età dell'Aderente al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età al momento del decesso	Percentuale
Fino a 55 anni	1,00%
Oltre 55 anni	0,20%

La posizione individuale dell'Aderente si determina, in un qualsiasi momento, come indicato al successivo art. 9.

Art. 2 – Contributi

Le prestazioni del contratto vengono assicurate a fronte del pagamento, da parte dell'Aderente, di contributi periodici di ammontare costante.

L'ammontare annuo del contributo e la periodicità di versamento sono stabiliti liberamente dall'Aderente all'atto dell'adesione, ferma restando la sua facoltà:

- di modificare, ad ogni scadenza di pagamento pattuita, l'importo dei contributi periodici successivi;
- di sospendere, in ogni momento, il versamento dei contributi periodici mantenendo le prestazioni acquisite con i contributi già versati;
- di riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei contributi periodici da una qualsiasi delle successive

scadenze di pagamento;
- di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile dal contratto, il versamento di contributi aggiuntivi.

L'Aderente ha inoltre facoltà di modificare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la periodicità di versamento dei contributi.

L'Aderente, qualora sia un lavoratore dipendente, all'atto dell'adesione indica inoltre

- se la contribuzione avviene anche, o in alternativa, mediante il conferimento dei flussi di TFR in maturazione;
- se e in che modo verrà effettuato sul contratto il versamento di contributi, cui l'Aderente abbia diritto, da parte del datore di lavoro.

Il versamento dei contributi è ammesso fino il termine della fase di accumulo.

I mezzi di pagamento consentiti sono quelli indicati nel modulo di adesione.

Art. 3 – Trasferimento da altre forme previdenziali

L'Aderente può trasferire alla forma individuale pensionistica di cui al presente contratto la posizione individuale maturata presso altra forma previdenziale prevista dal Decreto. In tal caso, l'Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione da parte della Compagnia della posizione individuale di provenienza.

Art. 4 – Scelte d'investimento

L'Aderente, all'atto dell'adesione, stabilisce la percentuale di ciascun contributo che verrà versato da destinare alla Gestione Separata CBA APPRODO e a ciascuno dei Fondi Interni disponibili per l'investimento.

I Fondi Interni attualmente disponibili sono CBA ORIZZONTE 30 e CBA ORIZZONTE 60.

La Compagnia si riserva in futuro la possibilità di ampliare la gamma dei Fondi Interni della linea CBA ORIZZONTE disponibili per l'investimento, dandone tempestiva comunicazione all'Aderente.

L'Aderente ha facoltà, in ogni momento, di modificare le percentuali di destinazione per i contributi successivi, facendone richiesta alla Compagnia con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla successiva scadenza di pagamento del contributo.

Nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'adesione ovvero dall'ultima riallocazione effettuata, l'Aderente può chiedere la riallocazione della sua posizione individuale, con le modalità descritte all'art. 11.

La Gestione Separata CBA APPRODO ed i Fondi Interni CBA ORIZZONTE sono disciplinati dai relativi Regolamenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 5 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle garanzie

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, riceve dalla Compagnia la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione, da parte della Compagnia, dell'adesione e la data in cui la stessa si è realizzata.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo contributo, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento del primo contributo sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

Art. 6 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 7 - Spese direttamente a carico dell'Aderente – Costo copertura accessoria in caso di decesso dell'Aderente - Importo netto da investire

Dal primo contributo versato, la Compagnia trattiene, a titolo di **spese di adesione**, l'importo fisso di **€ 25**.

Su ciascun importo versato, a titolo di contributo o di importo trasferito, viene trattenuto il **costo della copertura accessoria in caso di decesso dell'Aderente pari allo 0,10% dell'importo versato** al netto delle eventuali spese di adesione.

L'importo versato, diminuito delle suddette spese e del costo per la copertura accessoria in caso di decesso dell'Aderente, costituisce il corrispondente importo netto da investire.

Art. 8 – Investimento nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE ed attribuzione delle relative quote – Capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO

I contributi corrisposti, al netto delle spese e del costo della garanzia accessoria indicati al precedente art. 7, saranno investiti nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE e/o nella Gestione Separata CBA APPRODO secondo le percentuali di destinazioni indicate dall'Aderente ai sensi dell'art. 4.

La data dell'investimento è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data in cui il contributo si è reso disponibile per data valuta alla Compagnia.

A fronte della componente del contributo investita nei Fondi Interni CBA ORIZZONTE, sarà attribuito al contratto un numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni prescelti ottenuto dividendo la componente del suddetto contributo netto destinata dall'Aderente al Fondo Interno per il valore unitario della relativa quota, di cui all' art. 10, riferito alla data dell'investimento.

Per la componente destinata alla Gestione Separata CBA APPRODO, il capitale investito, a fronte di ciascun contributo versato, è pari al contributo netto destinato dall'Aderente alla Gestione stessa.

Il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO a fronte di ciascun contributo versato è quello in vigore a tale data ai sensi della Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO.

Art. 9 – Posizione individuale dell'Aderente

La posizione individuale dell'Aderente si determina, in ogni momento, come somma dei seguenti importi:

- il controvalore delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE disponibili sul contratto;
- il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO.

In relazione agli eventuali contributi versati che non avessero ancora dato luogo a investimento, la posizione individuale dell'Aderente viene aumentata del corrispondente importo netto da investire.

Il controvalore delle quote si ottiene moltiplicando il numero delle quote disponibili per ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario, di cui all'art. 10, alla data di valutazione della posizione.

Il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO si determina, alla data di valutazione, come indicato nella Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO, che costituisce parte integrante del contratto.

Art. 10 - Valore unitario delle quote dei Fondo Interni CBA ORIZZONTE e date di loro valorizzazione

Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno CBA ORIZZONTE è suddiviso in quote - tutte di uguale valore - e viene aggiornato a seguito della variazione del loro numero, conseguente ad ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote del Fondo stesso.

Il valore unitario delle suddette quote viene determinato alle date di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo Interno.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno CBA ORIZZONTE, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa.

Al fine di consentire la valorizzazione della posizione individuale alla fine di ciascun mese, la Compagnia determina e pubblica sul proprio sito internet il valore unitario della quota anche con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; tale valore ha finalità meramente informative e non viene utilizzato per la trasformazione in quote dei contributi versati, per le riallocazioni o per la determinazione del controvalore delle quote a seguito di richiesta di liquidazione da parte dell'Aderente.

Art. 11 - Riallocazione della posizione individuale

Nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'adesione, ovvero dall'ultima riallocazione, l'Aderente può modificare le percentuali di allocazione della propria posizione individuale fra la Gestione Separata CBA APPRODO ed i diversi Fondi Interni CBA ORIZZONTE, facendone richiesta alla Compagnia, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio – Linea Cba – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.8917.2350, e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, con indicazione delle nuove percentuali di allocazione.

La data della riallocazione è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni CBA ORIZZONTE che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta.
In caso di riallocazione parziale del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO, il disinvestimento, per ciascun livello di tasso di interesse garantito, avviene in proporzione.

A seguito della richiesta viene determinato:

- il controvalore delle quote dei Fondi Interni oggetto di disinvestimento, moltiplicando il numero delle rispettive quote per ciascun Fondo Interno per il relativo valore unitario alla data della riallocazione;
- il valore rivalutato del capitale investito nella Gestione Separata CBA APPRODO oggetto di disinvestimento, applicando le modalità indicate al punto 3. della Clausola di Indicizzazione con riferimento alla data della riallocazione.

La somma dei suddetti importi da disinvestire, **diminuita di € 25 a titolo di spese**, viene reinvestita, secondo le nuove percentuali di allocazione indicate dall'Aderente

- nei Fondi Interni prescelti, con attribuzione di un nuovo numero di quote determinato, per ogni Fondo, sulla base del valore unitario della relativa quota alla data della riallocazione;
- e/o nella Gestione Separata.

Il tasso di interesse minimo garantito sui capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO a seguito della riallocazione, è quello in vigore a tale data ai sensi della Clausola di Indicizzazione CBA APPRODO.

Art. 12 - Diritto di recesso

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – – ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio – Linea Cba – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.8917.2350, e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o del ricevimento della e-mail.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici,** la Compagnia rimborsa all'Aderente i contributi già versati, **diminuiti di € 25 a fronte delle spese sostenute.** Detto importo viene, inoltre, diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote dei Fondi Interni attribuite al contratto tra la data della loro attribuzione e la data di recesso. La data di recesso è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi il ricevimento da parte della Società della richiesta di recesso.

Art. 13 - Trasferimento verso altre forme previdenziali

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata alla Sede della stessa, oppure inviando una **e-mail** a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, il trasferimento dell'intera posizione maturata ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto.

In caso di erogazione di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, è possibile trasferire il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

La richiesta può essere effettuata dopo un periodo minimo di due anni dall'adesione.
Il suddetto limite non opera in caso di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare alla quale l'Aderente acceda in relazione alla sua nuova attività lavorativa.

In tal caso, la Compagnia provvede, nei termini stabiliti dal Decreto, a trasferire l'intera posizione individuale maturata dall'Aderente alla data di trasferimento, **diminuita di € 25 a titolo di spese.**

La data di trasferimento è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione.

Il trasferimento determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

Art 14. Riscatto totale o parziale

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli casi previsti dal Decreto.

La richiesta deve essere presentata alla Compagnia, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata alla Sede della stessa oppure inviando una **e-mail** a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) è pari alla quota richiesta dell'intera posizione individuale maturata dall'Aderente alla data di riscatto, **diminuita di € 25 a titolo di spese.**

Le suddette spese non saranno applicate in caso di riscatto totale a seguito di decesso dell'Aderente.

La data di riscatto è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

Il riscatto parziale determina una corrispondente riduzione della posizione individuale maturata dall'Aderente con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

Art 15. Anticipazioni

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, l'Aderente può chiedere alla Compagnia, **a mezzo raccomandata A.R.** indirizzata alla Sede della stessa, oppure inviando una **e-mail** a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, un'anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento.

La richiesta può essere effettuata alle condizioni, nelle misure e con i limiti previsti dal Decreto.

Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) è pari alla quota richiesta dell'intera posizione individuale maturata dall'Aderente alla data alla data di anticipazione, **diminuita di € 25 a titolo di spese.**

La data di anticipazione è il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che segue di almeno 3 giorni lavorativi la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista per la liquidazione.

L'anticipazione determina una corrispondente riduzione della posizione individuale maturata dall'Aderente con effetto dalle ore 24 della data dell'anticipazione.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente in qualsiasi momento.

Art. 16 – Accesso alla prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica viene erogata a seguito di esplicita richiesta dell'Aderente da effettuarsi, con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla data di pensionamento, mediante invio per **raccomandata A.R.** dell'apposito modulo di cui all'art. 23 oppure inviando una **e-mail** a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Art. 17 – Pensione complementare - Conversione in rendita della posizione individuale dell'Aderente

Alla data di pensionamento, la posizione individuale maturata dall'Aderente a quel momento viene convertita in una rendita vitalizia. A seconda dell'opzione scelta dall'Aderente - da comunicare alla Compagnia in occasione dell'invio della richiesta di cui all'art. 16 - la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata e nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:

Opzione A: all'Aderente, finché è in vita;

Opzione B: all'Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al quinto anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione C: all'Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al decimo anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;

Opzione D: all'Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura, totale o parziale, prestabilita – all'assicurato superstite finché è in vita.

La conversione in rendita viene effettuata dividendo la posizione individuale maturata alla data di pensionamento per l'apposito coefficiente di conversione in rendita relativo all'opzione prescelta, quale risulta in vigore a quel momento, individuato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione prescelta.

La posizione individuale maturata alla data di pensionamento viene determinata con le modalità indicate all'art. 9 assumendo come data di valutazione il primo giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni che precede di almeno 3 giorni lavorativi la data di pensionamento.

Nelle tabelle A, B e C allegate sono indicati i coefficienti per le opzione A, B e C in vigore alla conclusione del contratto.

A richiesta dell'Aderente vengono comunicati anche i corrispondenti coefficienti per l'opzione D, appositamente determinati in funzione dell'età del secondo Assicurato nonché della misura di reversibilità richiesta.

I coefficienti di cui sopra tengono conto delle **spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% della rendita stessa**. I coefficienti sono calcolati utilizzando le ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Aderenti (base demografica) indicate nelle suddette tabelle e non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico adottato è pari a zero), ferma restando la facoltà di cui all'art. 19.

Esclusivamente durante la fase di accumulo, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare i suddetti coefficienti di conversione in rendita, utilizzando diverse basi demografiche di calcolo, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Nell'ipotesi di attuazione di quanto sopra, la Compagnia si impegna a comunicare all'Aderente, con almeno 120 giorni di preavviso, le variazioni che intende apportare ed i relativi effetti, allegando le nuove tabelle dei coefficienti.

Nel caso di modifiche che abbiano un effetto peggiorativo sulle prestazioni, l'Aderente avrà un termine di almeno 90 giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale, che verrà effettuato dalla Compagnia senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.

Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nella gestione separata CBA APPRODO.

Per l'erogazione delle prestazioni ai punti a e c è previsto un costo di 20,00 euro per l'attivazione addebitati al momento del perfezionamento della richiesta e di 5,00 per l'erogazione di ogni rata addebitati in corrispondenza della rata stessa; per l'erogazione delle prestazioni al punto b è previsto un costo di 25,00 per ciascuna rata.

Art. 18 – Rivalutazione della rendita vitalizia

Durante il periodo di erogazione, la rendita si rivaluta annualmente come indicato nella Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La misura annua minima di rivalutazione garantita per il periodo di corresponsione della rendita viene comunicata all'Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica e non può essere inferiore a quella minima garantita dalla Compagnia, in quel momento, per il periodo di accumulo.

Art. 19 –Facoltà di conversione in una rendita vitalizia di maggiore importo iniziale

L'Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita ai sensi dell'art. 17 - che la misura annua minima di rivalutazione garantibile durante il periodo di erogazione della rendita venga convertita in tasso tecnico di interesse riconosciuto, in via anticipata, in aumento dell'importo iniziale della rendita.

In tal caso, in luogo della misura di rivalutazione prevista al punto c.1. della Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione, si applica la minor misura prevista al punto c.2. della medesima clausola.

Art. 20 – Facoltà di riscossione di un capitale

L'Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita vitalizia o ad una prestazione alternativa a quest'ultima di cui al precedente art. 17 - che la prestazione pensionistica gli venga erogata, anziché interamente in forma di rendita vitalizia, anche in forma di capitale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal Decreto.

Nei casi previsti dal Decreto, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale.

Art. 21 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

E' facoltà dell'Aderente di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) secondo quanto previsto dal Decreto e riportato all'art. 10 del Regolamento. Nel corso dell'erogazione della RITA è possibile richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, è possibile richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione o la prestazione pensionistica. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
La Compagnia, a seguito dell'accertamento dei requisiti e della conseguente accettazione della richiesta, determina:

- il numero complessivo delle rate da erogare dalla data di decorrenza (inclusa) fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia certificata dall'INPS (esclusa);
- l'importo della prima rata di rendita, che è calcolato rapportando il montante al suddetto numero complessivo delle rate da erogare.

Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote oggetto dell'ammontare della RITA diviso per il numero totale delle rate spettanti. Il controvalore lordo della rata sarà pari al numero delle

quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota della valorizzazione di riferimento. La parte di montante oggetto di erogazione della RITA continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. In quest'ottica consigliamo di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo. Salvo diversa indicazione fornita dall'Aderente, il montante destinato all'erogazione della suddetta rendita, a decorrere dall'accettazione della richiesta, è investito, se non lo è già, nella Gestione separata "CBA Approdo", ovvero la linea di investimento più prudente del Fondo. Durante l'erogazione della rendita è possibile cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità previste dal Fondo.
Nel corso dell'erogazione delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, non è possibile richiedere la RITA.

Avvertenza: *L'importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari ed è quindi consigliabile scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.*

Art. 21 - Estratto conto

La Compagnia si impegna a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, l'estratto conto annuale della posizione individuale dell'Aderente.

Art. 22- Comunicazioni alla Compagnia

L'Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
L'Aderente deve comunicare annualmente alla Compagnia l'importo dei contributi versati nell'anno eventualmente non dedotti. La comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; nel caso di accesso alla prestazione pensionistica prima di tale data, la comunicazione deve essere resa a quel momento e deve avere ad oggetto l'importo del premio o dei premi che non sono stati dedotti o di quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto.

Art. 23 - Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti da parte dell'Impresa vengono effettuati previa richiesta - redatta su carta semplice o sugli appositi moduli - debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione di seguito indicata.

a) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA):

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- attestazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibili online dal sito dell'INPS oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza;
- indicazione dell'IBAN.

b) Anticipazione delle prestazioni per:

b.1) acquisto prima casa:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia dell'atto di acquisto (entro 18 mesi dalla data del rogito) o copia del preliminare firmato dalle parti e debitamente vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dal notaio;
- certificato di matrimonio qualora l'acquisto venga effettuato dal coniuge;
- indicazione dell'IBAN;

b.2) ristrutturazione prima casa:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- preventivo della ditta ristrutturatrice da quest'ultima timbrato e firmato;
- certificato di residenza;
- copia dell'atto di rogito o della visura catastale;
- certificato di matrimonio qualora l'Aderente sia il coniuge del proprietario;

- indicazione dell'IBAN;

b.3) spese sanitarie:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- preventivo delle spese mediche timbrato e firmato dal medico o fattura/scontrini;
- modulo privacy per spese sanitarie sottoscritto dal beneficiario del trattamento medico;
- stato di famiglia qualora il preventivo sia per il figlio o coniuge;
- certificazione dell'Asl del carattere straordinario della terapia o dell'intervento qualora la somma richiesta sia superiore di 5.000,00 euro;
- indicazione dell'IBAN;

b.4) altre necessità:

- indicazione dell'IBAN;
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria.

c) **Riscatto parziale al 50%** per ricorso da parte dell'Impresa a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria o per cessazione del rapporto di lavoro con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia del certificato di disoccupazione aggiornato che sia emesso dal centro dell'impiego o documento comprovante lo stato di mobilità o di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- indicazione dell'IBAN.

d) **Riscatto totale per invalidità permanente** che abbia comportato la riduzione della capacità lavorativa dell'Aderente a meno di un terzo:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- certificato di invalidità con indicazione della relativa percentuale;
- indicazione dell'IBAN.

e) **Riscatto totale per cessazione del rapporto di lavoro** con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia del certificato di disoccupazione aggiornato che sia emesso dal centro dell'impiego;
- indicazione dell'IBAN.

f) **Riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione** al PIP:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia della lettera di dimissioni o lettera di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal Datore di Lavoro;
- indicazione dell'IBAN.

g) **Riscatto totale per decesso** dell'Assicurato:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria dell'Assicurato;
- copia di un documento di identità dei beneficiari;
- richiesta dei beneficiari in carta semplice (una per ciascun richiedente);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto notorio, dal quale devono risultare la data di stesura e di pubblicazione, i nominativi degli eredi legittimi con le relative generalità e che esso è l'ultimo noto e non impugnato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza o meno del testamento del quale, ove esistente, deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- autorizzazione del giudice tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori beneficiari;

- eventuale documentazione amministrativa o giudiziaria, nei casi in cui fosse necessario per effettuare la liquidazione o per comprovare il diritto del beneficiario ad ottenere la prestazione;
- indicazione dell'IBAN.

h) Raggiungimento dei requisiti pensionistici:

- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale o della tessera sanitaria;
- copia della lettera di pensionamento trasmessa dall'ente previdenziale;
- indicazione dell'IBAN.

Nel corso dell'erogazione di una delle prestazioni è inoltre necessario esibire un **documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente**.

La richiesta di pagamento dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita – Ufficio Assunzione, Portafoglio e Antiriciclaggio I Livello – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma;
- per PEC all'indirizzo cbaprevidenza@pec.hdia.it;
- per il tramite dell'Intermediario presso il quale è avvenuta l'adesione.

Gli appositi moduli sono disponibili sul sito web dell'impresa www.hdiassicurazioni.it, nella sezione dedicata alla Previdenza Complementare della Linea CBA o tramite l'Intermediario presso il quale è avvenuta l'adesione.

Per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, è inoltre necessario esibire un documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Compagnia mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'avente diritto, che, a tal fine, dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie per l'accredito degli importi ed ogni loro eventuale successiva variazione.

In casi particolari, resta facoltà della Compagnia provvedere al pagamento tramite i soggetti da essa abilitati o mediante rimessa diretta di vaglia bancario non trasferibile intestato all'avente diritto.

Art. 24 - Giurisdizione e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Aderente o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Clausola di indicizzazione CBA APPRODO

1. Indici di rivalutazione

I contributi destinati alla Gestione Separata CBA APPRODO si rivalutano periodicamente in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa, con un rendimento minimo garantito.
A tal fine, la Società determina mensilmente l'Indice di rivalutazione che esprime il valore rivalutato a tale data di 1 euro di capitale investito nella Gestione Separata ad un tempo base.
Il tasso di interesse minimo garantito dalla Compagnia alla stipulazione del contratto è pari allo 0,5% annuo.

La Compagnia, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP, si riserva la facoltà di modificare il rendimento minimo garantito con riferimento ai nuovi contratti conclusi, ai contributi versati ed alle riallocazioni effettuate successivamente alla modifica, di cui sarà data comunicazione all'Aderente con preavviso di almeno 120 giorni. Il rendimento minimo garantito, alla data di modifica, non potrà essere inferiore al tasso massimo garantibile, fissato da ISVAP, diminuito di un punto percentuale.

Nel caso di modifiche peggiorative, l'Aderente avrà un termine di almeno 90 giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale, che verrà effettuato dalla Compagnia senza l'applicazione di alcun onere amministrativo.

Tenuto conto che l'Indice di rivalutazione, determinato con le modalità di seguito illustrate, è anche funzione del tasso minimo garantito, ad ogni modificazione di tale minimo, verrà calcolato un nuovo Indice di rivalutazione – contrassegnato da una specifica denominazione e con tempo base la data di modifica – applicabile ai capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO successivamente alla data di modifica stessa.
La denominazione "CBA APPRODO 0,5%" identifica l'Indice di rivalutazione con tempo base 08/2015 e tasso minimo garantito 0,5%.
Il valore degli indici di rivalutazione applicabili ai capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa.

2. Calcolo degli indici di rivalutazione

Ciascun Indice di rivalutazione viene calcolato nell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire dal tempo base, con le seguenti modalità:

- per i primi 11 mesi, capitalizzando, per il numero di mesi trascorsi, a capitalizzazione composta, il suo valore iniziale pari a 1 al tasso annuo di interesse sotto definito,
- in seguito, capitalizzando per un anno, sempre al tasso annuo di interesse sotto definito, il valore dell'indice nel corrispondente mese dell'anno precedente.

In ogni caso, il valore dell'Indice di rivalutazione calcolato per un certo mese non può risultare inferiore a quello calcolato per il mese precedente.
Il tasso annuo di interesse è pari al maggiore fra:

- il rendimento della Gestione Separata CBA APPRODO, di cui al punto 4 del relativo Regolamento, realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la data di valorizzazione considerata, diminuito di una commissione di gestione pari a 1,20 punti percentuali;
- il tasso annuo di interesse minimo garantito caratteristico dell'Indice di rivalutazione di cui si tratti.

3. Rivalutazione dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO

Il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO si determina, in ogni momento, moltiplicando ciascun capitale investito nella Gestione stessa per il rapporto tra il valore raggiunto a quel momento dall'Indice di rivalutazione ad esso applicabile ed il valore dell'indice stesso all'epoca del suo investimento e sommando i risultati così ottenuti.
L'Indice di rivalutazione applicabile è quello calcolato in funzione del tasso di interesse minimo garantito su ciascun capitale investito.

4. Capitali di riferimento

Al fine di facilitare la conoscenza da parte dell'Aderente del valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO in qualsiasi momento, la Compagnia comunica all'Aderente, in occasione dell'invio delle informative riguardanti il contratto, l'importo dei c.d. "capitali di riferimento all'epoca del versamento" (nel seguito indicato in breve come "capitali di riferimento").

Il capitale di riferimento corrispondente a ciascun capitale investito nella Gestione Separata è calcolato dividendo l'importo del capitale investito stesso per il valore raggiunto, alla data di investimento, dall'Indice di rivalutazione ad esso applicabile in funzione del tasso di interesse minimo garantito su di esso garantito.

Il valore rivalutato dei capitali investiti nella Gestione Separata CBA APPRODO di cui al precedente punto 3. può quindi essere determinato, in ogni momento, moltiplicando la somma dei capitali di riferimento corrispondenti a ciascun Indice di rivalutazione applicato sul contratto per il valore raggiunto a quel momento dall'indice stesso e sommando i risultati ottenuti.

Regolamento della Gestione Separata CBA APPRODO

1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti "PIP"), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome "CBA APPRODO" (di seguito "Gestione Separata"), i cui attivi costituiscono patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale sono destinati, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.
"CBA APPRODO" è gestita con le modalità stabilite dal presente Regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
La Gestione Separata è denominata in euro.
Il valore delle attività gestite della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.

2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.
L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 10% del patrimonio della Gestione Separata.
L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 10% del patrimonio della Gestione Separata.
L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.
L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.
Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-".

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

3 - Spese a carico della Gestione Separata
Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.

4 - Rendimento della Gestione Separata
4.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al precedente punto 3. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
4.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione. Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 4.a), rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

5 – Certificazione della Gestione Separata
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia.
Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.
La Compagnia si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di

investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “CBA ORIZZONTE 30”

Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli - specifici per il Fondo Interno “CBA ORIZZONTE 30”- e dall’Allegato al Regolamento del Fondo Interno.

1 - Denominazione del Fondo Interno
Il Fondo Interno è denominato "CBA ORIZZONTE 30".

2 – Scopo del Fondo Interno
Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti.

3 - Profilo di rischio del Fondo Interno
Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio.

4 - Obiettivi e limiti di investimento del Fondo Interno
Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 30%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti in strumenti di mercato monetario possono pesare fino al 10%; tali strumenti non includono i depositi bancari in conto corrente. La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Limite minimo	Limite massimo
AZIONARIO	20%	50%
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA’	50%	80%

Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari.
Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE.
La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.

5 – Parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Interno
Per la politica di investimento del Fondo Interno, la Compagnia si ispira al parametro di riferimento (benchmark) di seguito indicato, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i criteri di investimento del Fondo Interno ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione dello stesso. Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark di riferimento del Fondo Interno è così composto:

- ✓ 70% IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index [1,]
- ✓ 20% Eurostoxx 50 Net Return Index[2],
- ✓ 10% Standard & Poor's 500 Net Total Return Index [3]

6 – Spese a carico del Fondo Interno

La commissione di gestione del Fondo Interno è pari all'1,8% su base annua.
Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all'Allegato.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

a. Istituzione del Fondo Interno

A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti "PIP"), la Compagnia ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, che costituisce patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

b. Criteri di investimento del Fondo Interno

Gli investimenti del Fondo Interno sono rappresentati, fino all'80% del valore del suo patrimonio, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.
In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo Interno, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti che, al momento della loro acquisizione, sono classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, nonché, fino al 10%, da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente). È

---

[1] ***IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index*** *è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Europea. E' composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi.*

[2] **Eurostoxx 50 Net Return Index** è un indice, comprensivo di cedole e dividendi**,** elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro.

[3] **Standard & Poor's 500 Net Total Return Index** è un indice realizzato da Standard & Poor's, comprensivo di cedole e dividendi ed espresso in euro, che segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.

sempre ammesso l'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione. E' ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.
Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-".
Nell'ambito della politica di investimento del fondo interno, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale.
La Compagnia può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti di PIP collegati al Fondo Interno stesso.

c. Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- la commissione di gestione, pari alla percentuale annua indicata all'art. 6 del Regolamento del Fondo Interno; la suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo Interno ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo;
- gli oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- il contributo di vigilanza ed i compensi per il ruolo di responsabile di PIP - contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione – le spese legali e giudiziarie, eventuali imposte e tasse.

Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati dal Fondo Interno, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), se sono direttamente ed esclusivamente imputabili al Fondo stesso, altrimenti in proporzione al rispettivo patrimonio da tutti i Fondi Interni a cui sono imputabili.
Sul patrimonio del Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP.

d. Valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferite allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR;
- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Compagnia tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti.

Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Fondo Interno sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.
Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Fondo Interno, viene determinato al valore nominale.

e. Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore.
La Compagnia determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione.
La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.
Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente punto d., è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Compagnia), la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.
Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Compagnia e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. In caso di cambiamento del quotidiano, la Compagnia provvede a darne tempestiva comunicazione agli Aderenti.
Il valore unitario del Fondo Interno, alla data della sua costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 10.
L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Fondo Interno del valore corrispondente.

f. Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote del Fondo Interno alla fine dell'esercizio.

g. Liquidazione del Fondo Interno. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni. Modifiche al Regolamento.

La Compagnia può:

- liquidare il Fondo Interno, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l'efficienza;
- coinvolgere il Fondo Interno in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Compagnia, aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, nonché le stesse specificità indicate al precedente punto a., qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse degli Aderenti e senza alcun onere o spesa per gli Aderenti stessi.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo Interno, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Compagnia a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Aderenti – sono comunicate a ciascun Aderente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso agli Aderenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo Interno, gli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo stesso hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata A.R. oppure inviando una e-mail a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il trasferimento oppure la riallocazione, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di trasferimento e riallocazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “CBA ORIZZONTE 60”

Il presente Regolamento è composto dai seguenti articoli - specifici per il Fondo Interno “CBA ORIZZONTE 60”- e dall’Allegato al Regolamento del Fondo Interno.

1 - Denominazione del Fondo Interno
Il Fondo Interno è denominato "CBA ORIZZONTE 60".

2 – Scopo del Fondo Interno
Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti - a seguito della conclusione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione collegati al Fondo Interno stesso - mediante una gestione professionale degli investimenti.

3 - Profilo di rischio del Fondo Interno
Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio/alto.

4 - Obiettivi e limiti di investimento del Fondo Interno
Gli investimenti - finalizzati all'incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, bilanciato e azionario, denominate in Euro o, per un peso comunque non superiore al 50%, in altre valute europee, in Dollari o in Yen. Gli investimenti in strumenti di mercato monetario possono pesare fino al 10%; tali strumenti non includono i depositi bancari in conto corrente. La ripartizione tra le diverse tipologie di investimento, espressa in percentuale del valore complessivo netto del Comparto, è evidenziata nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Limite minimo	Limite massimo
AZIONARIO	40%	75%
OBBLIGAZIONARIO/LIQUIDITA’	25%	60%

Fermi restando i limiti di cui sopra, la ripartizione tra le singole tipologie di attività viene stabilita in modo dinamico in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari.
Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i paesi dell'OCSE.
La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.

5 – Parametro di riferimento (benchmark) del Fondo Interno
Per la politica di investimento del Fondo Interno, la Compagnia si ispira al parametro di riferimento (benchmark) di seguito indicato, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i criteri di investimento del Fondo Interno ed al quale possono essere commisurati i risultati della gestione dello stesso. Il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark di riferimento del Fondo Interno è così composto:

- ✓ 40% IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index [1],
- ✓ 35% Eurostoxx 50 Net Return Index[2],
- ✓ 25% Standard & Poor's 500 Net Total Return Index[3]

6 – Spese a carico del Fondo Interno
La commissione di gestione del Fondo Interno è pari al 2% su base annua.
Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo Interno si rimanda all'Allegato.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

a. Istituzione del Fondo Interno
A fronte degli impegni assunti dalla Compagnia a seguito della sottoscrizione di piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. B) del decreto 252/2005 (di seguito definiti "PIP"), la Compagnia ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, che costituisce patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

b. Criteri di investimento del Fondo Interno
Gli investimenti del Fondo Interno sono rappresentati, fino all'80% del valore del suo patrimonio, da quote o azioni di OICR sia di diritto italiano che di diritto comunitario rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.
In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo Interno, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti che, al momento della loro acquisizione, sono classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, nonché, fino al 10%, da strumenti di mercato monetario (che non includono i depositi bancari in conto corrente). È sempre ammesso l'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata

---

[1] ***IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index*** *è un indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Europea. È composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 12 e 36 mesi.*

[2] **Eurostoxx 50 Net Return Index** è un indice, comprensivo di cedole e dividendi, elaborato dalla Stoxx Ltd, rappresentativo dei 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione quotati nei principali mercati regolamentati dei paesi dell'area Euro.

[3] **Standard & Poor's 500 Net Total Return Index** è un indice realizzato da Standard & Poor's, comprensivo di cedole e dividendi ed espresso in euro, che segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.

qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione. È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.
Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-"da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-".

Nell'ambito della politica di investimento del fondo interno, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale.
La Compagnia può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio dalla stessa predefiniti e ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo Interno nei confronti degli Aderenti di PIP collegati al Fondo Interno stesso.

c. Spese ed oneri a carico del Fondo Interno
Sono a carico del Fondo Interno:
- la commissione di gestione, pari alla percentuale annua indicata all'art. 6 del Regolamento del Fondo Interno; la suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo Interno ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo;
- gli oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- il contributo di vigilanza ed i compensi per il ruolo di responsabile di PIP - contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione – le spese legali e giudiziarie, eventuali imposte e tasse.

Le spese e gli oneri sopra indicati vengono prelevati dal Fondo Interno, nel giorno di effettiva erogazione dei relativi importi (fermo restando quanto precisato per la commissione di gestione), se sono direttamente ed esclusivamente imputabili al Fondo stesso, altrimenti in proporzione al rispettivo patrimonio da tutti i Fondi Interni a cui sono imputabili.
Sul patrimonio del Fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP.

d. Valore complessivo netto del Fondo Interno
Il valore complessivo netto del Fondo Interno è il risultato della valorizzazione delle relative attività, al netto delle passività, entrambe riferite allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per le quote o azioni di OICR;
- all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, per i titoli quotati su mercati regolamentati; se la quotazione risulta sospesa (ad esempio per eventi di turbativa del mercato di quotazione o per decisione degli Organi di Borsa) oppure non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, la Compagnia tiene conto di tutte le informazioni disponibili per determinare un valore di presunto realizzo;
- al valore di presunto realizzo per i titoli non quotati e per gli strumenti finanziari derivati;
- al valore nominale, per i contanti, i depositi, i titoli a vista e le cedole ed i dividendi scaduti.

Le attività non espresse nella valuta di denominazione del Fondo Interno sono convertite in tale valuta sulla base dell'ultimo cambio rilevato.
Il valore delle passività, costituite dalle spese e dagli oneri maturati ma non ancora prelevati dal Fondo Interno, viene determinato al valore nominale.

e. Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore.
La Compagnia determina il valore unitario delle quote dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote ad esso riferibili in ciascuna data di valorizzazione.
La data di valorizzazione è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.
Se la regolare valorizzazione, come prevista al precedente punto d., è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Compagnia (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Compagnia), la Compagnia sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.
Il valore unitario delle quote, con la relativa data di valorizzazione, viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Compagnia e sul quotidiano indicato nella Nota Informativa. In caso di cambiamento del quotidiano, la Compagnia provvede a darne tempestiva comunicazione agli Aderenti.
Il valore unitario del Fondo Interno, alla data della sua costituzione, viene convenzionalmente fissato in € 10.
L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Fondo Interno del valore corrispondente.

f. Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e il valore unitario delle quote del Fondo Interno alla fine dell'esercizio.

g. Liquidazione del Fondo Interno. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni. Modifiche al Regolamento.

La Compagnia può:

- liquidare il Fondo Interno, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o qualora, a seguito di una riduzione delle masse gestite, possa risultarne limitata l'efficienza;
- coinvolgere il Fondo Interno in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Compagnia, aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, nonché le stesse specificità indicate al precedente punto a., qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale delle masse gestite, al fine di perseguire l'interesse degli Aderenti e senza alcun onere o spesa per gli Aderenti stessi.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo Interno, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Compagnia a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Aderenti – sono comunicate a ciascun Aderente in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale, ferma restando la suddetta comunicazione di preavviso agli Aderenti i cui contratti siano immediatamente interessati dall'operazione stessa.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo Interno, gli Aderenti di PIP la cui posizione individuale sia direttamente collegata al Fondo stesso hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata A.R. oppure inviando una e-mail a LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il trasferimento oppure la riallocazione, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di trasferimento e riallocazione.

Tabella A

Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%)
Tasso tecnico: 0,00%

Coefficienti per la conversione della posizione individuale

in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE - OPZIONE A

	Rateazione della rendita			
Età assicurativa (*)	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	40,212513	40,465638	40,592201	40,676576
51	39,245102	39,498227	39,624789	39,709164
52	38,280004	38,533129	38,659692	38,744067
53	37,317406	37,570531	37,697094	37,781469
54	36,357654	36,610779	36,737342	36,821717
55	35,400764	35,653889	35,780452	35,864827
56	34,445955	34,699080	34,825643	34,910018
57	33,492932	33,746057	33,872620	33,956995
58	32,541460	32,794585	32,921148	33,005523
59	31,591214	31,844339	31,970901	32,055276
60	30,642737	30,895862	31,022424	31,106799
61	29,696463	29,949588	30,076151	30,160526
62	28,752381	29,005506	29,132069	29,216444
63	27,811344	28,064469	28,191031	28,275406
64	26,874294	27,127419	27,253982	27,338357
65	25,939724	26,192849	26,319412	26,403787
66	25,007230	25,260355	25,386917	25,471292
67	24,077504	24,330629	24,457192	24,541567
68	23,150907	23,404032	23,530595	23,614970
69	22,227841	22,480966	22,607528	22,691903
70	21,309123	21,562248	21,688810	21,773185
71	20,395780	20,648905	20,775467	20,859842
72	19,488787	19,741912	19,868475	19,952850
73	18,589978	18,843103	18,969665	19,054040
74	17,700755	17,953880	18,080443	18,164818
75	16,822267	17,075392	17,201955	17,286330
76	15,955533	16,208658	16,335221	16,419596
77	15,101763	15,354888	15,481451	15,565826
78	14,262947	14,516072	14,642634	14,727009
79	13,443239	13,696364	13,822926	13,907301
80	12,645025	12,898150	13,024713	13,109088

(*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento:
- aumentata di 7 anni per i nati prima del 1908
- aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il 1917
- aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il 1922
- aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il 1927
- aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il 1939
- aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il 1948
- aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il 1957
- senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il 1966
- diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il 1977
- diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il 1988
- diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il 2000
- diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il 2013
- diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il 2020
- diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi

L'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima.

Tabella B

Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%)
Tasso tecnico: 0,00%

Coefficienti per la conversione della posizione individuale in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI (OPZIONE B)

	Rateazione della rendita			
Età assicurativa (*)	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	40,231396	40,484521	40,611083	40,695458
51	39,265471	39,518596	39,645159	39,729534
52	38,301946	38,555071	38,681634	38,766009
53	37,340960	37,594085	37,720648	37,805023
54	36,382770	36,635895	36,762457	36,846832
55	35,427357	35,680482	35,807044	35,891419
56	34,474055	34,727180	34,853742	34,938117
57	33,522630	33,775755	33,902318	33,986693
58	32,572943	32,826068	32,952630	33,037005
59	31,624825	31,877950	32,004513	32,088888
60	30,678781	30,931906	31,058469	31,142844
61	29,735190	29,988315	30,114877	30,199252
62	28,794080	29,047205	29,173767	29,258142
63	27,856187	28,109312	28,235874	28,320249
64	26,922290	27,175415	27,301977	27,386352
65	25,991252	26,244377	26,370939	26,455314
66	25,062928	25,316053	25,442616	25,526991
67	24,138096	24,391221	24,517784	24,602159
68	23,217353	23,470478	23,597041	23,681416
69	22,301405	22,554530	22,681092	22,765467
70	21,391336	21,644461	21,771024	21,855399
71	20,488426	20,741551	20,868114	20,952489
72	19,593961	19,847086	19,973648	20,058023
73	18,709927	18,963052	19,089614	19,173989
74	17,838205	18,091330	18,217892	18,302267
75	16,980632	17,233757	17,360320	17,444695
76	16,139137	16,392262	16,518825	16,603200
77	15,315973	15,569098	15,695660	15,780035
78	14,513914	14,767039	14,893601	14,977976
79	13,737147	13,990272	14,116834	14,201209
80	12,988826	13,241951	13,368513	13,452888

(*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento:
- aumentata di 7 anni per i nati prima del 1908
- aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il 1917
- aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il 1922
- aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il 1927
- aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il 1939
- aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il 1948
- aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il 1957
- senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il 1966
- diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il 1977
- diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il 1988
- diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il 2000
- diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il 2013
- diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il 2020
- diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi

L'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima.

Tabella C

Tavola demografica: A62I(F=60%;M=40%)
Tasso tecnico: 0,00%

Coefficienti per la conversione della posizione individuale in una RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI (OPZIONE C)

	Rateazione della rendita			
Età assicurativa (*)	**annuali**	**semestrali**	**trimestrali**	**mensili**
50	40,290972	40,544097	40,670660	40,755035
51	39,329084	39,582209	39,708771	39,793146
52	38,369735	38,622860	38,749422	38,833797
53	37,413103	37,666228	37,792791	37,877166
54	36,459512	36,712637	36,839199	36,923574
55	35,508983	35,762108	35,888671	35,973046
56	34,560979	34,814104	34,940667	35,025042
57	33,615363	33,868488	33,995050	34,079425
58	32,672073	32,925198	33,051761	33,136136
59	31,731031	31,984156	32,110719	32,195094
60	30,792791	31,045916	31,172478	31,256853
61	29,857868	30,110993	30,237555	30,321930
62	28,926535	29,179660	29,306223	29,390598
63	27,999722	28,252847	28,379409	28,463784
64	27,078461	27,331586	27,458148	27,542523
65	26,162364	26,415489	26,542052	26,626427
66	25,251910	25,505035	25,631598	25,715973
67	24,348372	24,601497	24,728060	24,812435
68	23,452989	23,706114	23,832677	23,917052
69	22,567359	22,820484	22,947047	23,031422
70	21,693549	21,946674	22,073237	22,157612
71	20,833974	21,087099	21,213662	21,298037
72	19,991261	20,244386	20,370949	20,455324
73	19,168536	19,421661	19,548224	19,632599
74	18,368901	18,622026	18,748588	18,832963
75	17,595685	17,848810	17,975372	18,059747
76	16,852207	17,105332	17,231895	17,316270
77	16,141711	16,394836	16,521398	16,605773
78	15,468000	15,721125	15,847687	15,932062
79	14,835587	15,088712	15,215275	15,299650
80	14,248421	14,501546	14,628109	14,712484

(*) L'età assicurativa è pari all'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento:
- aumentata di 7 anni per i nati prima del 1908
- aumentata di 6 anni per i nati tra il 1908 ed il 1917
- aumentata di 5 anni per i nati tra il 1918 ed il 1922
- aumentata di 4 anni per i nati tra il 1923 ed il 1927
- aumentata di 3 anni per i nati tra il 1928 ed il 1939
- aumentata di 2 anni per i nati tra il 1940 ed il 1948
- aumentata di 1 anno per i nati tra il 1949 ed il 1957
- senza alcuna correzione per i nati tra il 1958 ed il 1966
- diminuita di 1 anno per i nati tra il 1967 ed il 1977
- diminuita di 2 anni per i nati tra il 1978 ed il 1988
- diminuita di 3 anni per i nati tra il 1989 ed il 2000
- diminuita di 4 anni per i nati tra il 2001 ed il 2013
- diminuita di 5 anni per i nati tra il 2014 ed il 2020
- diminuita di 6 anni per i nati dal 2021 in poi

L'età raggiunta dall'Aderente al pensionamento si calcola in anni interi, approssimandola all'età intera più prossima.

Clausola di rivalutazione della rendita in erogazione

Durante il periodo di sua erogazione, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita alle condizioni di seguito indicate.

A) Gestione Separata

Durante la fase di erogazione della rendita, il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "ALFIERE", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Rendimento attribuito

La Società determina, ad ogni anniversario della data di pensionamento, il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è pari al rendimento annuo dalla Gestione Separata ALFIERE, calcolato con le modalità indicate all'articolo 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata, diminuito di una commissione annua di gestione pari ad un punto percentuale.

C) Misura della rivalutazione

C.1. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione comunicata all'Aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, ai sensi dell'art. 18.

C.2. Qualora sia stata esercitata dall'Aderente l'opzione di cui all'art. 19, in luogo di quanto previsto al paragrafo precedente, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico di interesse già precontato nel calcolo dell'importo iniziale della rendita, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

D) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di pensionamento, la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto C).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ALFIERE”

Articolo 1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito “Gestione Separata”).

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

Articolo 2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle

riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L’investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L’investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L’investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata. Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "buona qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad "A-" da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di "elevata qualità creditizia" se il rating assegnato è almeno pari a "AA-". Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.
In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

Articolo 3 – Rendimento della Gestione Separata

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli

investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione. Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

Articolo 4 – Spese a carico della Gestione Separata

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5 – Certificazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 – Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.